

## Il trust come strumento di supporto

### Parere dell'esperto

#### Il trust nel passaggio generazionale

di **Andrea Moja**

Avvocato e Professore di International Business Law e di Diritto Europeo e Trust

Ricorre nel 2022 il trentesimo anniversario del Trust in Italia.

Tale istituto giuridico trova legittimazione nel nostro ordinamento a seguito dell'adesione italiana alla Convenzione dell'Aja sui Trust del 1° luglio 1985, con decorrenza dal 1° gennaio 1992.

Proprio la Convenzione dell'Aja determina lo schema civilistico "base" dell'istituto del Trust, che prevede la presenza di un disponente (detto settlor) che si spoglia di determinati asset di sua proprietà (il trust fund) conferendoli ad un soggetto terzo (il trustee) che ha l'obbligo giuridico di amministrarli (e rendere conto di suddetta gestione) nei termini e nelle modalità cristallizzate dall'atto istitutivo di trust (il trust deed) nell'interesse o in favore di uno o più...

*continua all'interno*



### Overview

#### Le funzionalità del trust

di **Alessandro Dragonetti**

Managing Partner e Head of Tax Bernoni Grant Thornton

L'evoluzione dei bisogni dei detentori di asset privati, unitamente al modificarsi del contesto legislativo ed interpretativo di riferimento, conduce alla (ri)valutazione dell'istituto del trust. Come noto la legislazione italiana non disciplina tale istituto, per il cui utilizzo occorre rifarsi a normative estere. Ciò nonostante, a seguito del recepimento della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 (con la Legge 16 ottobre 1989, n.364) il nostro ordinamento riconosce a tutti gli effetti il trust. Sino al 2015 il trust era...

*continua all'interno*

### Approfondimento

#### La disciplina fiscale dei trust ai fini dell'imposizione diretta e indiretta

di **Elena Battistini**

Manager Bernoni Grant Thornton

Il trust è un rapporto giuridico creato *inter vivos* o *mortis causa* in base al quale un soggetto, il disponente (o "settlor"), trasferisce i propri beni (come ad esempio terreni, immobili, denaro, azioni o anche oggetti antichi) ponendoli sotto il controllo di uno o più trustee, nell'interesse di uno o più beneficiari o anche per uno scopo prestabilito. I "trustee" sono i soggetti che detengono e amministrano i beni del trust nell'interesse dei beneficiari. Essi devono agire onestamente e in buona fede perseguendo il miglior interesse dei beneficiari e, nel far ciò, sono obbligati a rispettare le clausole dell'atto istitutivo. Un "beneficiario" è, pertanto, chiunque si...

*continua all'interno*



## Overview

### Le funzionalità del trust

di **Alessandro Dragonetti**

Managing Partner e Head of Tax BERNONI GRANT Thornton

L'evoluzione dei bisogni dei detentori di asset privati, unitamente al modificarsi del contesto legislativo ed interpretativo di riferimento, conduce alla (ri)valutazione dell'istituto del *trust*.

Come noto la legislazione italiana non disciplina tale istituto, per il cui utilizzo occorre rifarsi a normative estere. Ciò nonostante, a seguito del recepimento della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 (con la Legge 16 ottobre 1989, n.364) il nostro ordinamento riconosce a tutti gli effetti il *Trust*. Sino al 2015 il *trust* era (probabilmente a ragione) considerato uno strumento utile al fine di spossessarsi di patrimoni, altrimenti aggredibili, e/o a implementare strategie di tax planning talvolta aggressive.

Talune vicende processuali ed il mutato contesto giuridico di riferimento (in ambito fiscale) hanno dapprima reso scarsamente appetibile il ricorso a tale istituto per poi, in un secondo momento, far sì che l'appeal dello stesso mutasse significativamente.

Parte di tale evoluzione è ascrivibile alla sopra citata evoluzione dei bisogni dei detentori di asset privati, nella duplice veste di imprenditori e/o di proprietari di attività mobiliari ed immobiliari.

Infatti, oltre all'esigenza di tutelare il patrimonio personale e di limitare l'onere successorio, tradizionali motivi ispiratori del ricorso al *trust*, altri bisogni stanno trovando adeguata soddisfazione attraverso il ricorso allo stesso. Ci riferiamo in particolare alle ipotesi di seguito elencate.

#### **Tutela dei minori e/o degli incapaci in caso di morte dei genitori**

In tale evenienza l'utilizzo del *trust* consente di identificare una soluzione in grado di soddisfare una necessità fondamentale nel pieno rispetto delle volontà del disponente e dallo stesso identificate e codificate quando è ancora nel pieno delle sue facoltà. Situazione questa che permette al disponente di effettuare le necessarie valutazioni, ivi incluse quelle relative ai tempi ed alle modalità di implementazione della strategia prescelta, avendo altresì la possibilità di confrontarsi con i consulenti di fiducia.

#### **Assegnazione dell'eredità secondo criteri che, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge, consentano di tener conto delle posizioni soggettive dei singoli eredi**

L'impossibilità di gestire l'eredità una volta verificatosi l'evento della morte è, in parte, attenuabile attraverso il ricorso al *trust*.

Il semplice ricorso alle disposizioni testamentarie, infatti, può essere non sufficiente al fine di garantire una ripartizione degli attivi familiari in presenza di più eredi, sempre più spesso non necessariamente figli dei medesimi genitori (in ipotesi di famiglia allargata), e comunque con diversità anagrafiche e soggettive talvolta marcate.



In ipotesi di passaggio generazionale tale situazione risulta particolarmente critica. Tale strumento è molto utile, almeno in una fase iniziale, al fine di facilitare la precisa esecuzione delle molteplici fasi di cui il passaggio stesso si compone.

### **Identificazione di un soggetto “terzo” nell’ambito della definizione di regole di governance dei gruppi societari**

Il trust può anche essere concepito quale soggetto destinato alla tutela degli equilibri di governance tanto nei contesti familiari quanto in quelli societari. Tale ruolo può consistere nell’intestazione di una parte del patrimonio sufficiente (i.e. in base alle regole di governance societaria) al fine di bloccare le decisioni strategiche senza che questo arrechi pregiudizio all’ordinaria operatività del *business*.

### **Istituzione di un garante con uno scopo specifico**

È questo il caso in cui il garante deve avere determinati requisiti quali, ad esempio, quelli di onorabilità, solvibilità, competenza, trasparenza del processo decisionale, impossibilità di trovarsi in situazioni indesiderate (quali il fallimento, la morte, l’invalidità etc.).

### **Risoluzione di talune criticità che spesso si originano (tanto ai fini civilistici quanto a quelli fiscali) nei rapporti tra parti correlate**

L’utilizzo del trust consente, a determinate condizioni, di spersonalizzare i rapporti (sia di parentela che di dipendenza giuridica) e, di conseguenza, di non ricadere nell’ambito di applicazioni di disposizioni di legge particolarmente vincolanti, sia nell’ambito civilistico che in quello fiscale.

### **Pianificazione fiscale con riferimento ai c.d. passive income**

In base alla normativa domestica, come confermata dalla prassi dell’amministrazione finanziaria, il trust può essere concepito, sotto il profilo della fiscalità dei passive income percepiti, come una *holding* e, di conseguenza, avvalersi delle disposizioni agevolative in materia di *participation exemption*.

### **Soggetto garante nell’ambito di operazioni di riorganizzazione e ristrutturazione finanziarie**

La destinazione del trust fund a garanzia di prestiti e/o del buon esito di processi di ristrutturazione finanziaria rappresenta una delle prerogative dei trust di scopo. In tale ambito significativi sono i vantaggi, soprattutto in termini di certezza degli obblighi e dei diritti, sia per i creditori che per i garanti.

### **Identificazione di uno strumento efficace nell’ambito dei processi di quotazione**

I processi di IPO spesso richiedono l’adozione di specifiche misure finalizzate al mantenimento della stabilità della governance e del controllo del veicolo le cui azioni sono oggetto di pubblica offerta.

Tali misure possono essere implementate ricorrendo all’istituto del trust in luogo di quello delle *holding* di partecipazione e/o dei patti parasociali. Evidentemente in tale ipotesi le possibilità di assumere decisioni autonome e svincolate da parte dei singoli attori sono molto più ridotte rispetto all’ipotesi di utilizzo dei c.d. strumenti tradizionali. Per contro, in caso di utilizzo del trust, la tenuta delle intese è più solida cosicché le possibilità di una trasgressione delle stesse più remote.



## Identificazione di uno strumento efficace nell'ambito dei processi di quotazione

Negli ultimi tempi è emersa una peculiare finalità che ha dato luogo all'istituzione di *trust* nel nostro ordinamento. In particolare, la costituzione di *trust* con apporto di opere d'arte, fenomeno già molto diffuso nei sistemi di *common law*, potrebbe essere motivata dal desiderio di far sì che il patrimonio artistico raccolto nel corso della vita dal disponente o pervenuto dai propri ascendenti, continui per un lungo tempo ad essere accostato al nome della propria famiglia. Un'altra finalità potrebbe essere rappresentata dalla volontà del disponente di trasferire la propria collezione a favore di un ente pubblico o privato oppure da una più generale esigenza di conservazione unitaria della propria collezione.

Accanto alle ipotesi sopra illustrate il ricorso all'istituto del *trust* consente altresì di cristallizzare il contesto normativo di riferimento rispetto alla data in cui lo stesso è stato istituito e/o gli *assets* sono stati apportati al fondo. Una simile opportunità è particolarmente interessante in un contesto normativo ed interpretativo molto dinamico e poco costante quale quello italiano, laddove è talvolta più conveniente assumere una decisione onerosa nella consapevolezza della definitività dei vantaggi che la stessa consentirà di conseguire.

Intuitivo è ad esempio il beneficio in termini di affrancamento da rischi futuri conseguibile nel caso di ricorso al *trust* per prevenire l'assoggettamento futuro all'imposta di successione: il *trade off* consiste nel bilanciare lo spossessamento attuale con il rischio (più che concreto) di un inasprimento dell'onere futuro abbinato alla difficoltà di impostare il futuro della successione una volta che l'attivo ereditario sarà assegnato.

Quanto sopra esposto dimostra la oggettiva convenienza ad adottare tale istituto, sia in ambito imprenditoriale che in ambito privatistico.

## Ma quali sono le controindicazioni di una simile strategia?

A tale riguardo rileviamo come nonostante molte delle criticità, soprattutto di carattere fiscale, connesse all'utilizzo dell'istituto del *trust* siano state rimosse dall'evoluzione della legislazione e della prassi di riferimento, il concetto dello spossessamento effettivo rimane un limite (per molti) ancora determinante. Tale limite peraltro può essere in parte contenuto laddove si ipotizzi un apporto "parziale" al fondo del *trust*; situazione in cui la parzialità può riguardare sia la limitazione dell'apporto medesimo ad una parte del patrimonio sia la scelta di trasferire solamente alcuni diritti reali.



## Il parere dell'esperto

### Il trust nel passaggio generazionale

di **Andrea Moja**

Avvocato e Professore di International Business Law  
e di Diritto Europeo e Trust

Ricorre nel 2022 il trentesimo anniversario del trust in Italia.

Tale istituto giuridico trova legittimazione nel nostro ordinamento a seguito dell'adesione italiana alla Convenzione dell'Aja sui trust del 1° luglio 1985, con decorrenza dal 1° gennaio 1992.

Proprio la Convenzione dell'Aja determina lo schema civilistico "base" dell'istituto del trust, che prevede la presenza di un disponente (detto *settlor*) che si spoglia di determinati asset di sua proprietà (il *trust fund*) conferendoli ad un soggetto terzo (il *trustee*) che ha l'obbligo giuridico di amministrarli (e rendere conto di suddetta gestione) nei termini e nelle modalità cristallizzate dall'atto istitutivo di trust (il *trust deed*) nell'interesse o in favore di uno o più beneficiari (indicati o da indicare) o per perseguire uno scopo predeterminato. Possibile, ma non obbligatoria, è la figura del guardiano (il *protector*) che può assumere compiti principalmente di controllo dell'operato del *trustee*.

Un trust così istituito produce un effetto cosiddetto "segregativo", poiché i beni conferiti in trust ed intestati al *trustee*, escono dal patrimonio del disponente ma non entrano a far parte del patrimonio del *trustee*, costituendo di fatto una massa patrimoniale distinta sia dal patrimonio del *settlor* che del *trustee*.



Il *trust fund* diventa quindi non aggredibile dai creditori del disponente ma anche dai creditori del *trustee* (salvo eccezioni patologiche per l'utilizzo fraudolento dello strumento).

Il *settlor* inoltre ha sempre il diritto di inviare al *trustee* le cosiddette "lettere dei desideri" (le *letter of wishes*), che solitamente integrano quanto disposto aggiungendo ulteriori informazioni o appunto desideri del *settlor* sulla gestione degli asset. Differentemente dall'atto di trust, che il *trustee* è obbligato a seguire pedissequamente a pena di responsabilità, le lettere dei desideri non comportano alcun obbligo giuridico di seguirle per il *trustee*, che tuttavia, di norma, vi si attiene salvo giustificato e grave motivo.



Il *trust*, grazie alla sua duttilità, è senza dubbio strumento che si presta ad essere utilizzato in situazioni particolarmente complesse, difficilmente risolvibili dagli istituti civilistici “tradizionali” presenti nel nostro Codice civile. Ciò è soprattutto vero in tema di passaggio generazionale.

### **Un trust può ledere i diritti dei legittimari?**

Il nostro ordinamento prescrive che a favore dei legittimari (coniuge/figli e, in assenza di quest’ultimi gli ascendenti) sia riservata una quota di eredità (detta quota “legittima”) con percentuali differenti a seconda della qualità e del numero di detti legittimari. La parte di eredità non vincolata ai legittimari (detta quota “disponibile”) può essere devoluta liberamente da parte del testatore a favore di qualsiasi soggetto.

Chiaramente, se la successione è regolata dalla legge italiana, un *trust* non può ledere i diritti dei legittimari, con due conseguenze derivanti: da un lato il *trust* rimarrà perfettamente valido ed efficace ma le disposizioni del *trust deed* lesive dei diritti dei legittimari possono essere soggette ad azione di riduzione da parte dei legittimari (anche se si tratta di un’azione giudiziaria di non facile applicabilità pratica); dall’altro se il *trust* è contenuto in un testamento, le disposizioni potrebbero considerarsi addirittura nulle, stante il divieto di pesi e condizioni sulla legittima disciplinato dall’articolo 579 Codice civile.

Tuttavia, sono possibili opzioni applicative per ottenere comunque lo scopo prefissato.

La prima consiste nel fare in modo che la successione sia regolata non dalla legge italiana ma dalla legge di uno stato straniero che non prevede la tutela dei legittimari (ma in questo caso si potrebbero ledere solamente i diritti dei legittimari che risiedono in tale stato e non, ad esempio, in Italia).

La seconda, più efficace, consiste nella collocazione dei beni del disponente in uno stato il cui ordinamento, oltre a non prevedere norme a tutela dei legittimari, contenga disposizioni che impediscono ai giudici di detto stato di dare efficacia a sentenze di Stati che tutelano i diritti dei legittimari. In tal modo, se il legittimario leso agirà con l’azione di riduzione contro il *trust* davanti ad un giudice straniero, soccomberà in quanto le leggi di quello stato non prevedono la legittima. Mentre invece se il legittimario leso agirà davanti ad un tribunale italiano ottenendo una sentenza favorevole, non riuscirà a darne esecuzione nello stato estero.

### **È possibile istituire un trust con trattamenti differenziati tra i beneficiari?**

Certamente sì, l’estrema duttilità dello strumento prevede infatti la possibilità (fin dall’atto di *trust* iniziale) di creare vere e proprie classi di beneficiari che possono ricevere trattamenti assai diversificati in tema di distribuzioni e/o rendite degli asset oggetto del *trust fund*, anche successivamente alla morte del disponente. A tal fine è sempre possibile istituire dei “sottofondi” nei quali far confluire i redditi derivanti da uno specifico asset o una specifica società del *trust fund*.



## **Le disposizioni dell'atto di trust sono integrabili / modificabili? Quanto può durare un trust?**

Il settlor ha il potere di intervenire nella gestione "ordinaria" del trust attraverso le lettere dei desideri - di cui si è già parlato sopra - che il trustee, salvo casi patologici, tende ad osservare. Se l'atto istitutivo e la legge istitutiva lo prevedono è anche possibile intervenire per la modifica di parte (o della totalità) del trust deed.

Per quanto concerne la durata la Convenzione dell'Aja indica che l'individuazione della durata di un trust va eseguita sulla base della legge regolatrice prescelta da chi lo costituisce. Deve essere comunque sempre indicata una durata massima e un termine di scadenza. Non vi è tuttavia una durata standard anche se di norma si può prevedere nell'atto istitutivo una risoluzione anticipata per scopo perseguito e anticipatamente raggiunto ovvero irrealizzabile, trustee non sostituibile (caso rarissimo) oppure volontà espressa di tutti i beneficiari (se previsto dalla legge regolatrice).

## **Quale legge regolatrice scegliere?**

Nonostante l'adesione e la ratifica dell'Italia alla Convenzione dell'Aja, il nostro paese non ha mai prodotto una legge italiana sul trust.

Ad oggi, i soggetti che hanno intenzione di istituire un trust in Italia sono quindi "costretti" ad utilizzare come legge regolatrice del trust una normativa straniera, con l'unico limite della compatibilità con l'ordinamento interno.

Come già ampiamente ribadito il trust è uno strumento assai duttile e modellabile sull'esigenze concrete del richiedente, ne consegue che anche la legge regolatrice deve essere scelta sulla base delle specificità del caso concreto anche al fine di scoraggiare possibili controversie giudiziarie tra i soggetti. Imprescindibile risulta quindi l'affidamento ad un professionista in grado di individuare la legge regolatrice più adatta alle esigenze concrete sottese alla costituzione del trust.

## **Conclusioni**

Il trust è uno strumento duttile e flessibile, capace di adattarsi ad ogni circostanza concreta, grazie alla pressoché infinita libertà di scelta sul contenuto dell'atto e la moltitudine di leggi regolatrici potenzialmente applicabili. È nell'ambito del passaggio generazionale però che il trust manifesta tutta la sua potenzialità, poiché, se sapientemente utilizzato può sopperire alle mancanze e rigidità del sistema successorio italiano, soprattutto in materia di quota legittima.

Come contraltare tuttavia, il trust è strumento assai complesso, che necessita dell'intervento di professionisti seri e competenti, sia in fase istitutiva dell'atto di trust sia durante il periodo in cui il trust è operativo, onde evitare possibili controversie giudiziarie tra i soggetti.



## Approfondimento

### La disciplina fiscale dei trust ai fini dell'imposizione diretta e indiretta

di **Elena Battistini**

Manager Bernoni Grant Thornton

#### 1. I soggetti del trust e i suoi elementi essenziali

Il **trust** è un rapporto giuridico creato *inter vivos* o *mortis causa* in base al quale un soggetto, il disponente (o “*settlor*”), trasferisce i propri beni (come ad esempio terreni, immobili, denaro, azioni o anche oggetti antichi) ponendoli sotto il controllo di uno o più *trustee*, nell'interesse di uno o più beneficiari o anche per uno scopo prestabilito.

I **trustee** sono i soggetti che detengono e amministrano i beni del *trust* nell'interesse dei beneficiari. Essi devono agire onestamente e in buona fede perseguendo il miglior interesse dei beneficiari e, nel far ciò, sono obbligati a rispettare le clausole dell'atto istitutivo.

Un “beneficiario” è, pertanto, chiunque si avvantaggi dei beni posti in *trust*.

Ciascun beneficiario può trarre vantaggio dal *trust* in modo differente, ad esempio può beneficiare:

- del solo reddito (ciò significa, in pratica, che i beneficiari di reddito sono titolari del diritto a ricevere tutto o parte del reddito prodotto dal *trust*, al netto delle spese);

- del solo capitale (per esempio, i beneficiari di capitale potrebbero essere titolari del diritto a ricevere partecipazioni costituite in *trust* al raggiungimento di una determinata età);
- sia del reddito che del capitale.

Ai soli fini fiscali, vengono così individuate due differenti tipologie di *trust*:

i. I **trust trasparenti**, ossia i *trust* con “beneficiari individuati”. I redditi prodotti dal *trust* sono imputati ai beneficiari stessi “in ogni caso”, cioè “indipendentemente” dall'effettiva percezione, secondo un criterio di competenza e, conseguentemente, tali redditi sono assoggettati ad imposizione per imputazione nei confronti dei beneficiari individuati.

A tali fini, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, per “beneficiario individuato” è da intendersi il beneficiario di “reddito individuato”, vale a dire il soggetto che esprime, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva effettiva. Ciò detto, va sottolineato che la mera identificazione dei nomi dei beneficiari non è sufficiente affinché gli stessi possano considerarsi “individuati”, né tantomeno è sufficiente un'individuazione per “categoria” (ad esempio, “i discendenti del *settlor*”).

Nella Circolare n. 61/2010 è stato inoltre chiarito che il reddito imputato dal *trust* a beneficiari residenti è imponibile in Italia in capo a questi ultimi quale reddito di capitale, a prescindere dalla circostanza che il *trust* sia o meno residente in Italia e che il reddito sia o meno stato prodotto nel territorio dello Stato.



ii. **I trust opachi:** si tratta di un *trust* senza «beneficiari individuati», i cui redditi vengono direttamente attribuiti al *trust* medesimo. Il *trust* opaco è trattato come un autonomo soggetto d'imposta.

Nel caso di *trust* opachi residenti nel territorio dello Stato, l'imposizione dei redditi da questi prodotti avviene una sola volta ed esclusivamente nei confronti del *trust*. Infatti, i redditi prodotti dai *trust* opachi sono assoggettati ad IRES direttamente ed esclusivamente nei confronti del *trust* (le modalità di determinazione cambiano a seconda della natura del *trust*).

## 2. La neutralità fiscale dell'apporto dei beni in trust ai fini delle imposte dirette

In linea di principio, l'apporto di beni in *trust* da parte di una persona fisica non ha implicazioni ai fini delle imposte sui redditi (si assume che si tratti di beni estranei al regime di impresa), poiché il passaggio dei beni dal disponente al *trust* avviene senza pattuizione di alcun corrispettivo ed è, quindi, una transazione fiscalmente neutrale ai fini Irpef.

Più precisamente, come confermato nella Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007, quando il *settlor* persona fisica trasferisce propri beni al *trust* (diversi dai beni relativi a un'impresa individuale):

- non si genera materia imponibile in capo al *settlor*;
- il costo fiscale dei beni trasferiti al *trust* corrisponde all'ultimo costo fiscalmente riconosciuto dei beni in capo al disponente;

- il periodo minimo di possesso (necessario per fruire di determinate esenzioni o regimi agevolativi) non è interrotto dal trasferimento dei beni al *trust*.

## 3. L'irrilevanza fiscale delle distribuzioni effettuate da trust residenti in Italia

L'Agenzia delle Entrate ha costantemente escluso che le distribuzioni effettuate da *trust* residenti in Italia a favore dei propri beneficiari potessero essere imponibili in capo a questi ultimi ai fini Irpef.

Infatti, secondo l'Agenzia delle Entrate (cfr. Circolare 48/E del 6 agosto 2007):

- In ipotesi di *trust* trasparenti "l'effettiva percezione dei redditi da parte dei beneficiari rimane una **mera movimentazione finanziaria**, ininfluenza ai fini della determinazione del reddito".
- In ipotesi di *trust* opachi, i redditi conseguiti e correttamente tassati in capo al *trust* prima della individuazione dei beneficiari, **non possono scontare una nuova imposizione** in capo a questi ultimi a seguito della loro distribuzione.

Dalla prassi amministrativa riportata si evince, quindi, che le erogazioni effettuate da un *trust* residente in Italia a favore dei beneficiari non rappresentano ipotesi assoggettabile ad imposizione diretta in capo a questi ultimi. Naturalmente, deve trattarsi di erogazioni previste dall'atto di *trust*, ossia erogazioni effettuate dal *trustee* nell'esercizio delle sue funzioni di esecutore delle volontà del disponente, in attuazione del programma e delle finalità che hanno portato all'istituzione del *trust*.



Infine, occorre tenere presente che le distribuzioni effettuate da *trust* non residenti a favore di beneficiari italiani, non rientrando nel perimetro qui descritto, subiscono un differente trattamento fiscale a seconda che il *trust* estero sia identificato come opaco o trasparente ed in relazione al fatto che si tratti di *trust* stabilito o meno in un paese c.d. *black list*.

#### 4. Disciplina ai fini delle imposte indirette

L'Agenzia delle Entrate prendendo atto dell'orientamento consolidato della Corte di Cassazione e si sta adeguando all'impostazione della c.d. "**tassazione all'uscita**", secondo la quale **i trasferimenti di beni** che interessano la vita di un *trust* **rilevano**, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni e delle imposte ipotecarie e catastali, solo nel momento in cui **i beni vengono attribuiti in modo definitivo dal trustee ai beneficiari**, perché solo in quel momento si realizza un arricchimento patrimoniale stabile che ne legittima l'imposizione.

A questo proposito, occorre porre in evidenza il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, contenuto in diverse sentenze della Corte di Cassazione in base al quale la costituzione di un vincolo di destinazione - ambito nel quale rientra l'apporto dei beni in *trust* - non può essere considerato di per sé una manifestazione di capacità contributiva, che la giurisprudenza ha ribadito essere il presupposto per l'applicazione dell'imposta.

Ciò che rileva ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione e donazione, è, infatti, soltanto l'eventuale successivo trasferimento finale al beneficiario.

Tutto ciò premesso, ne consegue che:

- a) l'atto istitutivo e l'atto di dotazione del *trust* sono soggetti **all'imposta di registro in misura fissa**;
- b) **l'imposta di donazione** è applicata al momento del **trasferimento dei beni ai beneficiari** ed è determinata con le aliquote e le franchigie calcolate sulla base del rapporto di parentela o affinità esistente tra disponente e beneficiari finali.

STATUS QUO SITS ON ITS TAIL.

Audit | Tax | Advisory



**Status Go™**

SPRINGS INTO ACTION.

Ready to pounce on challenges with  
a more agile approach?

**Welcome to Status Go.**

[grantthornton.global](https://www.grantthornton.global)

